

Codice A1703B

D.D. 20 ottobre 2023, n. 878

Laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Aggiornamento della struttura organizzativa funzionale e gestionale del Laboratorio Fitosanitario definita nella DD n. 943 del 2 novembre 2021. Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 art.14, Reg. (UE) 2017/625 art.37, DM 12 aprile 2022, n. 169819, art.11.



ATTO DD 878/A1703B/2023

DEL 20/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte. Aggiornamento della struttura organizzativa funzionale e gestionale del Laboratorio Fitosanitario definita nella DD n. 943 del 2 novembre 2021. Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 art.14, Reg. (UE) 2017/625 art.37, DM 12 aprile 2022, n. 169819, art.11.

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte del 28 dicembre 2022 n. 22-6368 “L.R. n. 23/08 e s.m.i. Riorganizzazione delle strutture del ruolo della Giunta Regionale. Modificazione dei provvedimenti organizzativi approvati con DD.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439, n. 1-975 del 04.02.2020, n. 1-2165 del 29.10.2020, n. 30-2984 del 12.03.2021, n. 6-3258 del 21.05.2021, n. 10-3440 del 23.06.2021, n.18-3631 del 30.07.2021; n. 7-4281 del 10.12.2021 e n.12 – 5466 del 03.08.2022”, con cui la Giunta regionale ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Agricoltura e cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle seguenti attività: diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario.

Visto il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014,

(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n° 1/ 2005 e (CE) n° 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n° 854/2004 e (CE) n° 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Visto il Reg. delegato (UE) 2018/631 della Commissione del 7 febbraio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante.

Visto che ai sensi dell'art.1 del sopracitato Reg. delegato (UE) 2018/631, sono istituiti laboratori di riferimento dell'Unione europea per quanto riguarda gli organismi nocivi da quarantena di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 e per quanto riguarda gli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione [...] e in base alla classificazione di cui alla direttiva 2000/29/CE: a) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli insetti e gli acari; b) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i nematodi; c) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i batteri; d) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i funghi e gli oomiceti; e) un laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i virus, i viroidi e i fitoplasmi.

Visto il Reg. di esecuzione (UE) 2019/530 della Commissione del 27 marzo 2019 che designa i laboratori di riferimento dell'Unione europea per le categorie di organismi nocivi delle piante: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e fitoplasmi.

Vista la Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 inerente il “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale” e s.m.i.

Visto il Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

Visto il sopracitato il Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 che all’art. 16 istituisce la Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui fanno parte:

- l’Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante di cui all’art. 8;
- i laboratori nazionali di riferimento di cui all’art. 13;
- i laboratori ufficiali del Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) di cui all’art. 14;
- i laboratori che si impegnano a collaborare con il SFN di cui al comma 2.

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione.

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali.

Visto il Decreto Ministeriale n. 677268 del 24 dicembre 2021 “Designazione di Laboratori nazionali di riferimento in applicazione dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.”

Visto il Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, n. 169819, concernente “Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell’ambito della protezione delle piante, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19”.

Visto il Documento Tecnico Ufficiale n. 8 del Servizio fitosanitario nazionale, approvato il 20 settembre 2022 e pubblicato sul sito della Protezione delle Piante, recante le “Indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali”.

Vista la Comunicazione della Commissione del 8 dicembre 2022 relativa all’attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) 2022/C 467/02.

Considerato che l’articolo 37 del citato Reg. UE 2017/625, ai commi 4 e 5, individua i requisiti necessari per la designazione dei laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.

Considerato che tra i requisiti richiesti dal sopracitato art. 37 del Reg. (UE) 2017/625, al comma 4 lettera e) è richiesto l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Considerato che l’art. 40 del sopracitato Reg. UE 2017/625 individua i requisiti necessari per la designazione dei laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante le altre attività ufficiali, in deroga a quanto previsto dall’art. 37 dello stesso regolamento per quanto riguarda l’obbligo dell’acquisizione dell’accreditamento del laboratorio ai sensi della norma EN ISO/IEC 17025.

Considerato che il sopracitato Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021 stabilisce all’art. 14 comma 1 che i Servizi fitosanitari regionali si dotano di laboratori ufficiali e li designano, previa verifica dei requisiti, conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali svolte nei territori di propria competenza.

Preso atto che il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte è l’autorità fitosanitaria competente sul territorio piemontese ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 19/2021, in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal sopracitato Regolamento (UE) 2017/625.

Preso atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 943 del 2 novembre 2021, il Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte, sentito il Comitato Fitosanitario Nazionale (Prot. MIPAAF N.9048900 del 10/08/2020), ha già provveduto alla designazione del Laboratorio Fitosanitario, operante all’interno delle proprie strutture, come laboratorio ufficiale ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2017/625 e dell’art. 14 D.Lgs n. 19/2021, definendone contestualmente le caratteristiche, l’organizzazione funzionale e gli ambiti di competenza.

Preso atto che come richiamato nella sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 943 e come previsto dall’articolo 17, commi 1 e 2, della Legge regionale 23/2008 e dall’art. 95, comma 2, dello

Statuto della Regione Piemonte, quale Rappresentante Legale dell'Ente deve intendersi il Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici per gli atti di gestione che impegnano la Regione nell'ambito di attività istituzionali già comprese in indirizzi derivanti dalla Legge Regionale 1/2019.

Considerato quanto specificato nel sopracitato Documento Tecnico Ufficiale n. 8 del 20 settembre 2022, che “Nel caso in cui un laboratorio ufficiale designato da un SFR sia accreditato per un determinato organismo, con qualsiasi metodo, l'utilizzo della deroga di cui all'art. 41 (ratificata dal Regolamento delegato 2021/1353) consentirà di eseguire analisi nell'ambito di controlli ufficiali ed altre attività ufficiali anche per gli altri organismi appartenenti alla stessa classe di quella dell'organismo accreditato ma per i quali il laboratorio non possiede uno specifico accreditamento”.

Considerato che il Laboratorio Fitosanitario ha ottenuto la certificazione di accreditamento n°1984L, rilasciata da ACCREDIA, Ente designato dal Governo italiano che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 sopracitato, che attesta la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità del Laboratorio Fitosanitario e assicura la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Considerato che nell'elenco delle prove accreditate della sopracitata certificazione n°1984L, è riportato almeno un metodo di prova per ciascuna categoria degli organismi nocivi e pertanto il Laboratorio Fitosanitario, in deroga all'obbligo di accreditamento richiesto dall'art. 37 comma 4 lettera e), come previsto dal citato Regolamento delegato (UE) 2021/1353 e come specificato dal sopracitato Documento Tecnico Ufficiale n. 8, può svolgere analisi nell'ambito di controlli ufficiali e altre attività ufficiali per la determinazione degli organismi nocivi delle piante appartenenti alle seguenti categorie: insetti e acari, nematodi, batteri, funghi e oomiceti, e virus, viroidi e fitoplasmi.

Considerato che il Laboratorio Fitosanitario, oltre alle analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, eroga servizi di diagnostica fitopatologica e di consulenza fitoiatrica per gli operatori del settore agricolo, a supporto delle strategie di prevenzione e difesa delle piante e di miglioramento qualitativo delle produzioni agricole da parte degli imprenditori agricoli e degli operatori di settore.

Considerati gli artt. 8, 9, 10 e 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, che definiscono rispettivamente l'identificazione, le caratteristiche minime e le modalità di designazione, sospensione e revoca dei laboratori ufficiali facenti parte della Rete Nazionale dei laboratori per la protezione delle piante di cui al sopracitato art. 16 del Dlgs. n. 19 del 2 febbraio 2021.

Considerato che ai sensi dell'art.11 comma 6 del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022 “I laboratori ufficiali già designati dai SFR alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispongono di un periodo di 12 mesi dalla medesima data, per adeguarsi ai requisiti minimi di cui all'Allegato III, dando comunicazione dell'avvenuto adeguamento al SFR competente”.

Considerato che quanto definito negli Allegati 1, 2 e 3 della sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 943, inerenti rispettivamente l'organigramma funzionale e la struttura organizzativa e gestionale, la definizione dei compiti e dei ruoli rivestiti dal personale operante, nonché l'organigramma nominativo del Laboratorio Fitosanitario, necessita di un adeguamento ai requisiti minimi definiti nell'Allegato III del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022.

Considerato che per tale adeguamento, nel rispetto degli standard qualitativi descritti nel Sistema Gestione Qualità del Laboratorio Fitosanitario conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC

17025:2018, occorre ridefinire i ruoli e le funzioni del personale operante nelle rispettive articolazioni del Laboratorio Fitosanitario e che la loro individuazione, precedentemente definita in dettaglio nel sopracitato Allegato 2 della Determinazione Dirigenziale n. 943, necessita invece di uno strumento organizzativo più flessibile e rimodulabile nel tempo, come le schede di “*job description*”, richiamate nelle procedure gestionali e nel Manuale della Qualità del Laboratorio Fitosanitario.

Considerato che, per esigenze di rimodulazione futura della struttura organizzativa del Laboratorio, risulta più funzionale e flessibile anche non definire l’organigramma nominativo nel presente atto, come precedentemente fatto nel sopracitato Allegato 3 della Determinazione Dirigenziale n. 943, ma formalizzarlo e comunicarlo al personale operante nelle rispettive articolazioni del Laboratorio Fitosanitario tramite lettera del Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, unitamente alle sopracitate *job description*, che descrivono i ruoli e relativi compiti, competenze e responsabilità.

Ritenuto opportuno pertanto perfezionare la struttura organizzativa funzionale del Laboratorio Fitosanitario, definendo l’organigramma funzionale e le aree di competenza nell’Allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale, per farne parte integrante e sostanziale, quale adeguamento ai requisiti minimi definiti nell’Allegato III del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, modificando il sopracitato Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 943.

Ritenuto opportuno sostituire i sopracitati Allegati 2 e 3 della Determinazione Dirigenziale n. 943, mediante formalizzazione dell’assegnazione del ruolo al personale operante nelle rispettive articolazioni del Laboratorio Fitosanitario nei Piani di Lavoro, già utilizzati presso l’Ente Regione Piemonte per la pianificazione delle attività e l’attribuzione dei compiti e degli obiettivi del personale regionale e rimandare alle sopracitate *job description* la descrizione in dettaglio dei relativi compiti, competenze e responsabilità.

Ritenuto opportuno di notificare eventuali modifiche e/o integrazioni urgenti nell’affidamento degli incarichi al personale operante presso il Laboratorio Fitosanitario tramite lettera del Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Ritenuto opportuno altresì descrivere sinteticamente gli ambienti di lavoro e le strutture a disposizione delle articolazioni del Laboratorio Fitosanitario, riportandoli nell’Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto necessario confermare la designazione a laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte il Laboratorio Fitosanitario ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e dell’art.14 del Dlgs n. 19 del 2 febbraio 2021 e nel rispetto dei requisiti minimi di cui all’Allegato III del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, nelle seguenti aree di competenza: entomologia agraria e acarologia, nematologia, batteriologia, micologia e virologia.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l' art. 17 della L. R. 23 del 28/07/08 "disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale;
- attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

1. di perfezionare la struttura organizzativa funzionale del Laboratorio Fitosanitario, definendo l'organigramma funzionale e le aree di competenza nell'Allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale, per farne parte integrante e sostanziale, quale adeguamento ai requisiti minimi definiti nell'Allegato III del sopracitato Decreto Ministeriale n. 169819 del 13 aprile 2022, modificando il sopracitato Allegato 1 della Determinazione Dirigenziale n. 943 del 2 novembre 2021;
2. di sostituire i sopracitati Allegati 2 e 3 della Determinazione Dirigenziale n. 943, mediante formalizzazione dell'assegnazione del ruolo al personale operante nelle rispettive articolazioni del Laboratorio Fitosanitario nei Piani di Lavoro, già utilizzati presso l'Ente Regione Piemonte per la pianificazione delle attività e l'attribuzione dei compiti e degli obiettivi del personale regionale e rimandare alle *job description* citate in premessa la descrizione in dettaglio dei relativi compiti, competenze e responsabilità.
3. di notificare eventuali modifiche e/o integrazioni urgenti nell'affidamento degli incarichi al personale operante presso il Laboratorio Fitosanitario tramite lettera del Dirigente Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi Tecnico-Scientifici;
4. di descrivere sinteticamente gli ambienti di lavoro e le strutture a disposizione delle articolazioni del Laboratorio Fitosanitario, riportandoli nell'Allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale, per farne parte integrante e sostanziale;
5. di confermare la designazione a laboratorio ufficiale del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte il Laboratorio Fitosanitario ai sensi del Reg. (UE) 2017/625 e dell'art.14 del Dlgs n. 19 del 2 febbraio 2021 e nel rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato III del sopracitato Decreto Ministeriale 12 aprile 2022, nelle seguenti aree di competenza: entomologia agraria e acarologia, nematologia, batteriologia, micologia e virologia.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci